



COVID-19: Decreto Liquidità

Nuove misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus introdotte dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020

Lettera informativa n. 13/2020

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Nella presente Lettera Informativa sono riepilogate le principali disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 (di seguito il 'Decreto-Liquidità') ed entrato in vigore il 9 aprile 2020.

Il Decreto dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tenga poi nella opportuna considerazione che il Decreto nel corso del processo di conversione in Legge, potrebbe subire variazioni.

Il presente documento si compone delle seguenti parti:

- 1. Disposizioni di natura tributaria relative a versamenti ed adempimenti**
- 2. Novità in materia di processo tributario**
- 3. Misure relative alle imprese, poteri speciali e giustizia**
- 4. Misure di finanziamento all'export**

Abbreviazioni: 'Decreto Liquidità' (il decreto in commento), 'Decreto Cura Italia' (D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020)

1. Disposizioni di natura tributaria relative a versamenti ed adempimenti

1.1 Sospensione di versamenti tributari e contributivi (Art. 18)

La sospensione opera nei confronti dei seguenti soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia:

- Soggetti con **ricavi/compensi non superiori ad Euro 50 milioni** (nel precedente periodo d'imposta): qualora abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
- Soggetti con **ricavi/compensi superiori ad Euro 50 milioni** (nel precedente periodo d'imposta): qualora abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
- Soggetti che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.

Al ricorrere del requisito della diminuzione **del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di marzo e aprile 2020, sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, rispettivamente, per:

- Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- Imposta sul Valore Aggiunto
- Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti relativi a ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi anche per gli enti non commerciali, ivi inclusi enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, si applica ai soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione **del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, a prescindere dal volume dei ricavi.

Tutti i versamenti sospesi di cui sopra saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, con la prima rata dovuta il 30 giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le imprese operanti nei settori 'maggiormente colpiti' (v. art. 61 del Decreto Cura Italia, ad es. imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, operatori dei settori HORECA e dell'organizzazione di eventi, del noleggio di mezzi di trasporto, del trasporti passeggeri, delle attività culturali, museali, naturalistiche, ricevitorie del lotto, onlus, etc.) restano altresì in vigore le sospensioni (e relative modalità di effettuazione del versamento) dei termini in scadenza fino al 30 aprile 2020 con riguardo a ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, come previste dall'art. 61 del Decreto Cura Italia.

Si ricorda che Federazioni sportive, società sportive, soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre piscine e centri fitness etc. applicano le suddette sospensioni fino al 31 maggio 2020 ed effettuano i versamenti e relativi adempimenti, secondo le predette modalità, entro il 30 giugno 2020.

1.2 Rimessione in termini per i versamenti (Art.21)

I versamenti tributari e quelli dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 (precedentemente posticipati al 20 marzo 2020 – v. art. 60 Decreto Cura Italia) saranno considerati tempestivi – dunque senza applicazione di interessi e sanzioni – se effettuati entro il 16 aprile 2020.

1.3 Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art.26)

Il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche – ordinariamente effettuato su base trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre, ad es. 20 aprile 2020 per l'imposta di bollo dovuta nel primo trimestre 2020 – è effettuato:

- per il primo trimestre entro il termine per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta dovuta per il primo trimestre sia inferiore a Euro 250.
- Per il primo e il secondo trimestre entro il termine per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta dovuta complessivamente per il primo e il secondo trimestre sia inferiore a Euro 250.

1.4 Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (Art. 27 Decreto Liquidità)

In base alla presente disposizione, la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (di cui al Decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017) non è assoggettata ad IVA – non operando la presunzione di cessione, alla stregua della disciplina prevista per la distruzione di beni – e il valore normale dei predetti beni non concorre alla formazione dei ricavi tassabili.

1.5 Proroga sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari (Art. 19)

La presente disposizione prevede la modifica dell'art. 62, comma 7, del Decreto Cura Italia.

In proposito, per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, i quali abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad Euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto cura Italia, è riconosciuto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente gli stessi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare delle suddette ritenute d'acconto andrà versato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

1.6 Possibilità di versare anche acconti con il metodo previsionale (Art. 20)

L'art. 20 del Decreto Liquidità, al fine di agevolare i contribuenti che potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, prevede la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo 'previsionale' anziché il metodo 'storico'.

Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro il margine del 20 per cento.

1.7 Modifica al regime fiscale degli utili percepiti dalle società semplici (Art. 28)

L'art. 28 del Decreto Liquidità modifica la disciplina sancita dall'art. 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici.

In particolare, l'art. 28 prevede che il regime di 'trasparenza' a cui sono soggetti gli utili distribuiti alle società semplici si applica anche nel caso di soggetti non residenti. In particolare, viene stabilito che se l'utile è attribuibile alla stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente esso concorre alla formazione del reddito complessivo. Al contrario, se attribuibile a soggetti non residenti, sono soggetti a ritenuta alla ritenuta del 26% ovvero alla ritenuta 'ridotta' qualora il soggetto estero sia residente in un altro paese dell'Unione ovvero in paese aderente all'accordo sullo spazio economico europeo.

1.8 Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22)

Il presente Articolo differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta, per l'anno 2020, devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Nel rispetto di tale novella, è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 6-*quinquies*, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, nel caso in cui le citate certificazioni siano trasmesse telematicamente all'Ufficio oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio sia effettuato entro il 30 aprile 2020.

In ultimo, occorre segnalare che: (i) la presente disposizione non comporta un differimento dei termini di versamento delle relative imposte; (ii) la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-*ter*, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata secondo l'art. 1 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

1.9 Proroga dei certificati di cui all'art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020 (Art. 23)

La norma in esame proroga sino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di cui all'art 17-*bis* del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020.

1.10 Termini agevolazioni prima casa (Art. 24)

Ai sensi del presente Articolo, sono sospesi i termini attinenti al c.d. 'regime prima casa', nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. In particolare, la sospensione riguarda:

- i termini di cui alla nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (il c.d. 'TUR');
- quelli entro cui il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione, ossia di 18 mesi dall'acquisto della 'prima casa';
- quelli entro i quali il contribuente, in caso di cessione di un immobile beneficiario del 'regime prima casa' prima di cinque anni dall'acquisto dello stesso, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a sua abitazione principale, ossia di 1 anno;
- quelli entro cui il contribuente, in caso di che abbia acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, ossia di 1 anno;
- quelli per il riacquisto della 'prima casa', di cui all'art. 7 della L. n. 448 del 23 dicembre 1998, ai fini della fruizione del credito d'imposta.

1.11 Assistenza fiscale a distanza (Art. 25)

La disposizione in esame consente ai CAF ed ai professionisti abilitati a gestire 'a distanza' l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del Modello 730, tramite modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

Nel caso in cui il contribuente sia impossibilitato a trasmettere la citata delega secondo i criteri previsti dalla legge (per esempio, non sia munito di scanner o di stampante), la delega può essere inviata senza sottoscrizione, purché la stessa sia accompagnata da una autorizzazione della persona. In particolare, la menzionata autorizzazione può essere resa con strumenti informatici. Il regime sopra rappresentato è altresì esteso alla presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

1.12 Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (Art. 30)

La disciplina introdotta dal Decreto Cura Italia viene estesa anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti.

L'ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e non può superare l'importo massimo di Euro 20.000 per ciascun beneficiario.

2. Novità in materia di processo tributario

2.1 Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (Art. 29)

Il Decreto prevede che le parti processuali siano tenute a notificare e depositare tutti gli atti, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche, anche laddove il giudizio fosse già stato instaurato con modalità analogiche (cartacee). Si ricorda che dal 1° luglio 2019, il processo tributario telematico è divenuto obbligatorio, fatta eccezione per i procedimenti già avviati innanzi le Commissioni tributarie provinciali e regionali, per i quali era prevista la prosecuzione in via analogica. La novità in commento determina la convergenza di tutti i riti, anche quelli già instaurati alla data del 1° luglio 2019 in forma analogica, verso il processo telematico.

Inoltre, il Decreto prevede che la sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato sia notificata anche tramite posta elettronica certificata.

Infine, il Decreto dispone l'allineamento dei termini processuali (cfr. infra, art. 36) tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

2.2 Proroga dei termini di sospensione in materia di giustizia tributaria (Art. 36)

Con riferimento al processo tributario, il Decreto dispone la proroga sino all'11 maggio 2020 delle misure di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini processuali, adottate – in una prima fase – con il Decreto Legge n. 11/2020 e prorogate fino al 15 aprile 2020 dal Decreto Cura Italia D.L. n. 18/2020 (non ancora convertito) (cfr. Lettera informativa n. [7/2020](#) e n. [11/2020](#)).

In sostanza, per effetto del nuovo Decreto, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020:

- le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020;
- è sospeso il decorso dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per esperire la mediazione tributaria;
- è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, compresi tutti i mezzi di impugnazione;
- ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il Decreto prevede altresì che i capi delle segreterie delle Commissioni tributarie adottino particolari misure organizzative, per ragioni igienico-sanitarie, nel periodo racchiuso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

3. Misure relative alle imprese, poteri speciali e giustizia

3.1 Garanzia da parte di SACE S.p.A. (Art. 1)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese aventi sede in Italia e colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto prevede che SACE S.p.A. possa rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, garanzie a favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti concessi alle imprese di cui sopra, come di seguito meglio individuate.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi con riferimento alle condizioni e ai termini previsti per il rilascio della suddetta garanzia.

3.1.1 Soggetti beneficiari e condizioni per il rilascio

Possono beneficiare della garanzia sia le imprese di grandi dimensioni sia le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE; ne possono beneficiare anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A..

3.1.2 Condizioni per il rilascio

Ai fini del rilascio della garanzia devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate del sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
- c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - i. il 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - ii. il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;

ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa o su base consolidata nel caso di appartenenza dell'impresa ad un gruppo.

3.1.3 Ulteriori condizioni per il rilascio della garanzia a beneficio delle grandi imprese

Qualora l'impresa beneficiaria abbia un numero di dipendenti, in Italia, superiore a 5000 unità o fatturato superiore ad Euro 1,5 miliardi (sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto), il rilascio della garanzia è subordinato, oltre che alla delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore (adempimento richiesto anche ai fini del rilascio della garanzia in favore di imprese sotto le succitate soglie), anche alla decisione da assumersi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: contributo allo sviluppo tecnologico; appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

3.1.4 Impegni per i beneficiari a fronte del rilascio della garanzia

A fronte del rilascio della garanzia in oggetto, l'impresa beneficiaria assume i seguenti impegni:

- a) non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (lo stesso dovrà essere fatto da ogni altra impresa con sede in Italia facente parte del medesimo gruppo);
- b) gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

- c) utilizzare il finanziamento coperto dalla garanzia per sostenere costi del personale, ovvero investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

3.1.5 Caratteristiche della garanzia e importi garantiti

La garanzia in parola è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Tale garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre le seguenti percentuali (da applicarsi sull'importo residuo dovuto in caso di ammortamento progressivo del finanziamento):

- a) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino ad Euro 1,5 miliardi;
- b) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra Euro 1,5 miliardi ed Euro 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- c) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore ad Euro 5 miliardi; valore del fatturato e costi del personale determinati con riferimento al valore degli stessi su base consolidata nel caso di appartenenza dell'impresa ad un gruppo.

Sono previste commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia; tali commissioni, in ogni caso, devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Gli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi di quanto sopra previsto, non superano l'importo complessivo massimo di Euro 200 miliardi (di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese); su tali impegni è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta, senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Tale garanzia si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

3.2 Garanzie rilasciate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Art. 1)

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando l'importo limite massimo garantito di Euro 200 miliardi (previsto anche per la garanzia rilasciata da SACE S.p.A.) può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da 'COVID-19' e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse.

Anche in questo caso, la garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3.3 Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ('**Fondo PMI**'), si applicano le seguenti misure:

- a) la garanzia del Fondo PMI è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, ad Euro 5 milioni. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- c) previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi e il cui importo non sia superiore alle soglie previste alternativamente dal Decreto (il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019, il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499), la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento delle stesse; la percentuale di copertura della riassicurazione è, invece, incrementata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito (fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le succitate caratteristiche, le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all' 80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione);
- d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo PMI, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoiazione del debito del soggetto beneficiario nel rispetto delle condizioni previste nel Decreto e, nello specifico, nella misura dell'80 per cento per la garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per la riassicurazione;
- e) previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo PMI, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e, comunque, non superiore ad Euro 25.000;
- f) in favore dei soggetti beneficiari con ricavi di importo non superiore ad Euro 3,2 milioni, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata sopra richiamata, la garanzia di cui alla lettera c) che precede può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario;
- g) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo PMI;
- h) la garanzia del Fondo PMI può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- i) fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati ad imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe 'BB' della scala di valutazione Standard's and Poor's si prevede che: i) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato ad Euro 500 milioni; ii) i finanziamenti possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020; iii) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo PMI; iv) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; v) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo PMI copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- j) le garanzie concesse su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Testo Unico bancario, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo PMI, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo PMI, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo PMI.

Infine si rileva che, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE, la garanzia del Confidi di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

3.4 Disposizioni relative al rapporto tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Art. 3)

Al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia, SACE S.p.A. concorda le strategie industriali e commerciali con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per il supporto all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, è previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze e/o il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale siano preventivamente consultati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. (ivi compreso l'esercizio dei diritti di voto), nonché dalla stessa SACE S.p.A. in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

3.5 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato nel settore bancario (Art. 4)

Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e di intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, si favorisce la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio dei consensi più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento. Si prevede, infatti, che i contratti conclusi con la clientela al dettaglio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2010 soddisferanno il requisito della forma scritta di cui all'art. 20, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, anche se il cliente esprimerà il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo; ciò a condizione che tali strumenti siano accompagnati dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto sarà soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; la copia cartacea sarà consegnata dall'intermediario alla prima occasione utile.

3.6 Disposizioni urgenti in materia di esercizio dei poteri speciale nei settori di rilevanza strategica (Artt. 15, 16, 17)

3.6.1 Golden Power (Art. 15)

Si modifica l'articolo 4-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 105 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019, prevedendo che sono soggetti alla notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 5, dell'art. 2 del Decreto Legge n. 21 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 11

maggio 2012 e noto come 'Decreto Golden Power'), le seguenti operazioni riguardanti società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'art. 4, par. 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452, tra cui infrastrutture critiche (ad es. energia, trasporti, comunicazioni), tecnologie critiche (ad es. intelligenza artificiale, cibernsicurezza, tecnologie aerospaziali), accesso a informazioni sensibili, libertà e pluralismo dei media:

- a) fino alla data di entrata in vigore del primo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012, (non ancora adottato), l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni nelle anzidette società;
- b) fino al 31 dicembre 2020, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori anzidetti (e in quelli che saranno individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera a) che precede), che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
- c) fino al 31 dicembre 2020, anche gli acquisti, relativamente ai beni e rapporti nei settori anzidetti (e in quelli che saranno individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera a) che precede), a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti di uno Stato estero, inclusi quelli appartenenti all'Unione Europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché gli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione Europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore ad Euro 1 milione, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento.

Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei succitati settori strategici, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo art. 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore. Le suddette disposizioni restano vigenti sino al 31 dicembre 2020; tuttavia, anche oltre, tale termine, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati a seguito dell'esercizio dei poteri speciali.

3.6.2 Misure previste in caso di violazione degli obblighi di notifica (Art. 16)

Si modificano alcuni articoli del 'Decreto Golden Power' come sopra citato, stabilendo che, in caso di violazione degli obblighi di notifica meglio descritti nel paragrafo che precede, anche in assenza di notifica, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 1 del suddetto decreto (fra cui, a titolo esemplificativo, imposizione di specifiche condizioni per determinate operazioni, veto all'adozione di delibere, opposizione all'acquisto di partecipazioni). In tal caso, i termini previsti dal Decreto Legge n. 21 del 2012 per l'esercizio dei suddetti poteri speciali decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

E', inoltre, previsto che, al fine di raccogliere elementi utili ai fini dell'esercizio dei suddetti poteri speciali, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014 potrà richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. Ai medesimi fini, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.

3.6.3 Modifiche in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Art. 17)

Si modifica l'art. 120, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (nel seguito, anche 'T.U.F.'), eliminando le parole "ad elevato valore corrente di mercato e" con riferimento alle società per le quali la Consob potrebbe prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori da quelle previste dal comma 2 del suddetto articolo per attivare gli obblighi di comunicazione alla società partecipata e alla Consob da parte di coloro che partecipano in un'emittente azionaria quotata (anche PMI) avente l'Italia come stato membro d'origine.

Inoltre, si integra anche il comma 4-bis dell'art. 120 del T.U.F., che stabilisce attualmente che, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10, 20 e 25 per cento del relativo capitale, il soggetto che supera tali soglie di partecipazione debba dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei successivi sei mesi dal momento del superamento delle suddette soglie, prevedendo che la Consob possa, per ragioni di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, un'ulteriore soglia del 5 per cento del capitale per società ad azionariato particolarmente diffuso.

3.7 Misure volte ad assicurare la continuità aziendale (Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Il Decreto interviene in sostegno alle imprese con misure specifiche, finalizzate ad assicurare la continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale.

3.7.1 Misure di diritto societario

Riduzione del capitale (Art. 6): dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta all'attuale situazione di crisi emergenziale e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese potenzialmente ancora performanti esponendoli, diversamente, alla responsabilità di una gestione non conservativa.

Principi di redazione del bilancio (Art. 7): nella redazione del bilancio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, qualora sussistente nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. In modo analogo, la misura si applica ai bilanci chiusi entro la predetta data e non ancora approvati.

Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo la predetta data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l'ottica della continuità aziendale.

Finanziamenti alle società (Art. 8): dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo della postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La norma si applica anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).

3.7.2 Misure di diritto concorsuale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Art. 5): l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/19 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è rinviata al 1° settembre 2021.

Si è intesa così evitare l'incertezza applicativa legata alla nuova normativa evitando altresì il rischio che il nuovo sistema approntato dal Codice della crisi (fondato sul sistema delle allerte e sulle misure di salvataggio delle imprese) resti privo di applicazione pratica, a causa della contingente crisi degli investimenti e delle risorse.

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (Art. 9): sono state altresì previste una serie di misure volte a salvaguardare le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica consistenti, in sintesi:

- i. nella proroga di sei mesi dei termini per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati dal tribunale, che scadono nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenamento dei connessi obblighi di pagamento);

- iii. nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, un'istanza al Tribunale per ottenere un nuovo termine – non superiore a 90 giorni – per la presentazione di un nuovo piano e proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione;
- iv. nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può, sino all'udienza di omologa, modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell'accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e vi siano concreti e giustificati motivi;
- v. il debitore che ha presentato una domanda di concordato 'in bianco' o si trova nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, che ha già ottenuto l'*automatic stay* (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non sono ulteriormente prorogabili, può chiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

Fallimento (Art. 10): divengono improcedibili i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. Sono sottratti al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi.

Sono sospesi i termini, tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, ai fini del calcolo dei termini per proporre le azioni revocatorie o dell'anno (decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese) per chiedere la dichiarazione di fallimento dell'impresa che ha già cessato l'attività.

Queste sospensioni hanno lo scopo di evitare che il periodo di blocco, per la presentazione delle istanze di fallimento o insolvenza, pregiudichi la tutela della *par condicio creditorum* oppure precluda la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate

3.8 Ulteriori disposizioni in tema di giustizia (Art. 36)

Il decreto prevede lo spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio 2020:

- del termine di rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;
- del termine di sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Fanno eccezione i procedimenti penali in cui i termini massimi della custodia cautelare scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

Conseguentemente, slitta al 12 maggio 2020 la prima data di ripresa dell'attività giudiziaria, seppure nel rispetto di misure organizzative volte ad evitare assembramenti, da disporsi a cura dei capi degli uffici giudiziari.

4. Misure di finanziamento all'export

4.1 Aiuti per l'export (art. 2)

Il Decreto Liquidità potenzia il sostegno pubblico all'export, liberando fino ad Euro 200 miliardi destinati all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Le richieste e il finanziamento passano attraverso SACE S.p.A., che assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa per il 10% del capitale e degli interessi. Il restante 90% è assunto direttamente dallo Stato.

Con lo stesso provvedimento, si introduce inoltre il **Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione** presso il MEF (comma 1, punto 9-*sexies*).

Possono, in particolare, essere finanziate a tasso agevolato:

- i. gli studi di fattibilità finalizzati a valutare l'opportunità di effettuare un investimento commerciale o produttivo in Paesi *extra UE*;
- ii. il rafforzamento dell'export per le PMI che nell'ultimo triennio hanno realizzato all'estero almeno il 35 per cento del proprio fatturato;
- iii. lo sviluppo dell'e-commerce attraverso l'utilizzo di un marketplace o la realizzazione di una piattaforma informatica;
- iv. la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema in nuovi mercati internazionali;
- v. la formazione del personale *in loco* nelle iniziative di investimento in Paesi *extra UE*;
- vi. la formazione e l'inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (*Temporary Export Manager*) finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi *extra UE*;
- vii. la realizzazione di strutture commerciali in mercati esteri.

Il 90% degli impegni assunti da SACE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2020 **può essere riassicurata** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il nuovo meccanismo entrerà in **vigore a pieno regime dal 1° gennaio 2021**.

Il sistema di finanziamenti offre così nuove opportunità per sostenere le attività di organizzazione per l'export e la relativa formazione aziendale per consentire alle imprese di adottare strumenti di semplificazione già previsti dalla normativa unionale per la cui implementazione sarà ora più agevole procedere per incrementare la competitività nei diversi mercati internazionali alla ripresa nella fase 2.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fmksamarketing@KPMG.IT

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app



Lettera informativa n. 13/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.